

Esterometro 2021: prima scadenza 30 aprile 2021

Scade il 30 aprile 2021 il termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, di cui all'articolo 1, comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, relativa al I trimestre 2021 (gennaio-febbraio-marzo).

Quest'anno sarà, come noto, l'ultimo per il c.d. esterometro: l'adempimento è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1103, L.178/2020.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato andranno trasmesse telematicamente utilizzando il **formato della fattura elettronica**, ossia trasmettendo un file xml al sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all'invio dell'esterometro.

I dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia, vanno trasmessi trimestralmente all'agenzia delle entrate, **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre attenersi al contenuto dell'allegato A – specifiche tecniche versione 1.6.2 (provvedimento agenzia delle entrate del 20 aprile 2020), che ha introdotto un maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml utilizzato sia per la fattura elettronica che per l'esterometro.

Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere.

Esclusivamente per i dati delle fatture emesse verso soggetti

non residenti, non stabiliti in Italia (blocco DTE), occorre valorizzare il campo “codice destinatario” con il valore “XXXXXXX” ed il campo “natura”, volto ad esprimere il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non indica l'imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo “**natura**” non può più accogliere il codice generico **N2, N3 o N6**, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti **sottocodici di dettaglio**.

- 1 non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da [7](#) a 7-*septies* del Dpr. 633/1972
- 2 non soggette – altri casi
- 1 non imponibili – esportazioni
- 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie
- 3 non imponibili – cessioni verso San Marino
- 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione, il file viene scartato con codice errore 00448.

Esemplificando, una prestazione di servizi resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l'utilizzo della “natura” N2.1, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell'articolo 7-*ter* Dpr. 633/1972, mentre una cessione intracomunitaria di beni necessita del codice “natura” N3.2 – operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 41 Dl. 331/1993.

Dal lato degli **acquisti** (blocco DTR), invece, restano validi i codici “tipo documento” utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare uno tra i seguenti codici:

- TD01 fattura
- TD04 nota di credito
- TD05 nota di debito
- TD07 fattura semplificata
- TD08 nota di credito semplificata
- TD10 fattura per acquisto intracomunitario beni
- TD11 fattura per acquisto intracomunitario servizi
- TD12 documento riepilogativo (art.6, Dpr 695/1996).

Restano escluse, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest'ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere (operazione attive e/o passive), evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l'anno in corso.

Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l'onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l'altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l'approssimarsi della fine dell'anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con la fatturazione elettronica anche per le operazioni estere. A tal proposito segnaliamo che le specifiche tecniche della fatturazione elettronica prevedono dei codici "tipo documento" in parte distinti da quelli sopra elencati. Riportiamo di seguito i codici "**tipo documento**" di maggior utilizzo con riferimento alla fatturazione elettronica:

- TD01 fattura
- TD02 acconto/anticipo su fattura
- TD03 acconto/anticipo su parcella
- TD04 nota di credito
- TD05 nota di debito
- TD06 parcella
- TD16 integrazione fattura reverse charge interno
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni
ex art.17 c.2 Dpr. 633/1972

(MF/ms)